



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

ALLEGATO 2B AL PROGETTO
Capitolato speciale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la prestazione del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”

CIG: B420C5FC52

CPV 79620000-6

CUI S93068570667202400001

STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (di seguito, “**USRA**”) e Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, “**USRC**”), di seguito congiuntamente gli “**Uffici Speciali**” o la “**Stazione Appaltante**”, sita in Piazza Gemoni, 1 - Villaggio S. Lorenzo - 67020 - Fossa (AQ) tel. 0862.75311.

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Normativa di riferimento.....	3
Art. 3 Importo contrattuale.....	3
Art. 4 Durata dell'appalto.....	4
Art. 5 Modalità di espletamento del servizio.....	4
Art. 6 Categorie professionali.....	6
Art. 7 Obblighi dell'agenzia aggiudicataria	6
Art. 8 Obblighi a carico degli Uffici Speciali.....	7
Art. 9 Svincolo dell'offerta.....	7
Art. 10 Prezzi.....	8
Art. 11 Modalità dei pagamenti.....	8
Art. 12 Adeguamento dei prezzi.....	9
Art. 13 Penali.....	9
Art. 14 Stipula dell'accordo quadro	9
Art. 15 Risoluzione dell'accordo quadro e facoltà di recesso	10
Art. 16 Subappalto.....	11
Art. 17 Libertà sindacali	11
Art. 18 Riservatezza	11
Art. 19 Controversie e Foro competente	11
Art. 20 Norme di rinvio	11

Art. 1 Oggetto

Oggetto dell'appalto è la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, sulla base del quale saranno affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato con conseguente sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con personale di qualifica non dirigenziale assoggettati alla disciplina di cui al CCNL del Comparto Funzioni Locali come dettagliato nel Progetto e nei relativi allegati, al fine di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio. Si tratta di attività cui l'utilizzatore non può interamente far fronte con proprio personale.

Il periodo d'impiego della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze del Committente e sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione.

Art. 2 Normativa di riferimento

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto dei principi di cui al Codice civile, D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii, CCNL 2019-2021 Funzioni Locali, CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro sottoscritto il 15 ottobre 2019, nonché alla normativa vigente applicabile.

L'accordo quadro è regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare, dai RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827, dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dal D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni. Le condizioni dell'accordo quadro saranno dunque quelle previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché dagli altri documenti di gara e da quelli di offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 3 Importo contrattuale

L'importo dell'accordo quadro e, quindi, la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 4.999.999,00 (quattromilioninovecentonovantanovemilanovecentonovantanove/00), comprensivo di costo del personale e quota d'intermediazione, oltre IVA riferita alla sola quota d'intermediazione, nonché delle ulteriori voci di costo stimate nel quadro economico inserito nel Progetto (Allegato n. 2).

L'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato e comunque per la durata dell'accordo quadro sottoscritto. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni descritti negli atti di gara, pertanto, sono puramente indicativi e l'agenzia aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dagli Uffici Speciali senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore dell'accordo quadro.

L'importo indicato non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente, atteso che l'importo globale effettivo erogato dell'Accordo Quadro sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli Ordini di Somministrazione.

I prestatori di lavoro saranno individuati con separati contratti ferma restando la possibilità per la Stazione Appaltante, in ragione di eventuali diverse necessità che potranno verificarsi nel corso della durata dell'appalto e tenuto conto delle sue esigenze e disponibilità finanziarie di non attivare la somministrazione fornendo adeguata motivazione o di ricorrervi in maniera soltanto parziale. In quest'ultimo caso, il soggetto aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo.

Art. 4 Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro), rinnovabile di ulteriori mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di efficacia che sarà indicata nell'accordo quadro.

Il predetto rinnovo costituisce una facoltà della Stazione Appaltante e l'appaltatore non potrà vantare alcunché per il caso del suo mancato esercizio.

L'accordo quadro giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento del relativo importo contrattuale stabilito.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Qualora alla scadenza del predetto termine temporale l'importo contrattuale non sia stato raggiunto, l'appaltatore non potrà pretendere alcunché, ad eccezione del pagamento del servizio effettivamente prestato. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 D.Lgs 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 Modalità di espletamento del servizio

La Stazione Appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'agenzia mediante apposita richiesta scritta.

La Stazione Appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con pec o via e-mail:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata della prestazione lavorativa;
- sede ed orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo.

Si precisa inoltre che:

- I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
- Il lavoratore somministrato sarà sottoposto ad un periodo di prova, in accordo con quanto previsto dall'art. 35 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa presso il Committente. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia del lavoro dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta da parte del Committente, previo accordo con quest'ultimo sulla individuazione della risorsa da mettere a disposizione per la somministrazione.

- L'attività del lavoratore presso la Stazione Appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi nel pubblico impiego, in quanto applicabili;
- L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà articolato su 5 giorni settimanali, per 36 ore complessive, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente paragrafo;
- La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'effettiva presenza dei prestatori, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'andamento dei livelli di servizio;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, co. 6 del D.Lgs. n. 81/2015, l'eventuale azione disciplinare, nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia del lavoro, anche su segnalazione del Committente, il quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione;
- Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali e da eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- La contribuzione previdenziale e assistenziale, dovuta dall'agenzia ai lavoratori, è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione;
- La contribuzione Inail da applicare di volta in volta sarà quella in vigore nel periodo di vigenza del contratto e corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate;
- La voce tariffa è: 0722;
- Ogni lavoratore somministrato, che presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane nei termini indicati dal CCNL Funzioni Locali, dalla contrattazione integrativa e dai Regolamenti propri di ciascun Ufficio Speciale, matura il diritto alla corresponsione di un buono pasto giornaliero attualmente di importo pari ad euro 7,00;
- L'agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Stazione Appaltante;
- La Stazione Appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- L'agenzia aggiudicataria è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.p.r. n. 1124 del 1965;
- Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e gli Uffici Speciali è di tipo gerarchico - funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo degli Uffici Speciali utilizzatori ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, contrattuali e regolamentari applicate dagli Uffici stessi ai propri lavoratori dipendenti;
- Per le ragioni di verifica e controllo indicate al punto che precede, la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all'agenzia aggiudicataria l'esibizione del libro unico del lavoro, il modello DM 10 e le buste paga;
- Il personale richiesto dagli Uffici Speciali dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
- I lavoratori verranno selezionati dall'agenzia aggiudicataria in base alle indicazioni fornite dagli Uffici Speciali e l'Agenzia del Lavoro provvederà a sottoporre al Committente, per una sua valutazione,

almeno tre curricula vitae per ciascuna unità richiesta, i quali dovranno evidenziare le competenze, conoscenze ed abilità possedute dai candidati, coerenti con il profilo indicato;

- Gli Uffici Speciali si riservano la facoltà di partecipare direttamente, ciascuno attraverso propri rappresentanti, alla selezione del personale e/o, in ogni caso, si riserveranno di non accettare una o più figure proposte sulla base di motivate argomentazioni;
- Copia del contratto tra l'agenzia aggiudicataria ed ogni lavoratore somministrato dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante, vista la responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i.;
- Il luogo di lavoro sarà nel territorio del comune dell'Aquila e/o di Fossa o di altro comune individuato secondo specifiche esigenze comunque ricompreso nella Regione Abruzzo.

Art. 6 Categorie professionali

L'agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione degli Uffici Speciali personale temporaneo facente parte delle categorie professionali afferenti al vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.

Gli Uffici Speciali potranno richiedere la somministrazione di tutti i profili giuridici, professionali ed economici appartenenti al comparto Funzioni Locali non dirigenziale per la cui retribuzione si applicherà il medesimo moltiplicatore offerto dall'Agenzia aggiudicataria a ciascuna ora ordinaria di lavoro somministrato.

Art. 7 Obblighi dell'agenzia aggiudicataria

Al personale somministrato si applica la normativa di cui di cui al D.P.R. n. 62/2013, agli articoli 35 bis e 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al complesso regolamentare di ciascun Ufficio in materia di Codice di comportamento e Anticorruzione. A tal fine, l'agenzia aggiudicataria procederà ad idonee verifiche acquisendo le medesime dichiarazioni richieste per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il personale dovrà inoltre essere istruito e formato, a cura dell'agenzia aggiudicataria, secondo le modalità da essa indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e dovrà essere adeguatamente informato a cura dell'Agenzia sul contenuto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Stazione Appaltante e sulle relative misure attuative.

Si richiamano gli obblighi posti a carico dell'Agenzia aggiudicataria derivanti dalla disciplina pattizia di cui all'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro che impongono all'Agenzia subentrante il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con l'entità delle richieste di somministrazione che verranno avanzate dagli Uffici Speciali in attuazione dell'accordo quadro.

Inoltre, l'agenzia aggiudicataria si impegna a:

- Nominare il gruppo di lavoro e un referente per la durata dell'accordo quadro entro 7 giorni lavorativi dalla stipula del contratto;
- Rispettare ogni aspetto dell'offerta tecnica che verrà proposta in sede di gara ivi compresa la proposta migliorativa;
- Rispettare ogni clausola del patto d'integrità allegato agli atti di gara ed il cui contenuto è da ritenersi interamente richiamato nel presente capitolato;
- Proporre agli Uffici profili professionali rispondenti alle esigenze manifestate, entro 20 gg lavorativi dalla richiesta, o entro 5 gg lavorativi dalla non accettazione motivata della figura proposta;

- Dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'assenza del lavoratore a qualsiasi titolo superiore a 7 giorni naturali e consecutivi e a sostituire il medesimo su richiesta della stessa;
- Informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività;
- Informare i lavoratori che per accedere alle forme di lavoro agile dovranno adeguarsi alle Regole attualmente in uso presso i due Uffici Speciali.
- Comunicare periodicamente agli Uffici Speciali le assenze legittime e le giornate di lavoro svolte in modalità agile dal lavoratore con i relativi saldi disponibili registrati mediante un sistema di monitoraggio già in uso nell'Agenzia. In caso di sfioramento l'Agenzia dovrà darne tempestiva comunicazione sia al lavoratore che al Committente
- Rispettare ogni disposizione normativa e negoziale che integra la disciplina pattizia.
- Avere una sede operativa ricompresa nel territorio della Provincia di L'Aquila in considerazione dell'interesse delle Amministrazioni ad assicurare la tempestività e continuità del servizio o ad acquisire la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Provincia di L'Aquila entro 30 gg dall'aggiudicazione. La disponibilità deve essere assicurata per l'intera durata dell'Accordo Quadro.
- Garantire al committente un servizio di supporto amministrativo e contabile attraverso l'impiego di risorse dedicate, contattabili telefonicamente e tramite posta elettronica. Tale servizio dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì nell'orario di ufficio. A tal fine, l'Agenzia fornisce al Committente l'elenco dei referenti, completo di recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, distinto per competenze (gestione delle presenze mensili dei somministrati; fatturazione delle prestazioni; ricerca e selezione del personale; gestione dei contratti di somministrazione)

Sono a carico dell'agenzia aggiudicataria tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m., relativamente alle unità di personale che verranno somministrate alla luce delle esigenze degli Uffici Speciali in esecuzione dell'accordo quadro.

Art. 8 Obblighi a carico degli Uffici Speciali

Gli Uffici Speciali si impegnano a comunicare all'agenzia aggiudicataria gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempienze da parte dell'agenzia aggiudicataria, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate.

La Stazione Appaltante osserva, altresì, nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, la Stazione Appaltante ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Art. 9 Svincolo dell'offerta

Gli operatori economici offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 181° giorno dalla data scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Art. 10 Prezzi

Il costo orario del lavoro, non soggetto a ribasso, è quello calcolato per i profili di cui si è stimato il fabbisogno nell'Allegato 2A al Progetto.

Il corrispettivo per il servizio, che rimarrà fisso per tutto il periodo contrattuale così come indicato nell'Offerta Economica da ciascuna agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza ed è costituito dall'applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario calcolato dalla Stazione Appaltante delle sole ore ordinarie di lavoro effettivamente somministrate. Ogni ulteriore voce di costo eventualmente non ricompresa nel calcolo di costo orario effettuato dalla Stazione Appaltante (ivi compresa l'IVA sulla quota imponibile in misura di legge) sarà corrisposta all'Agenzia se dovuto per legge ma non andrà a confluire nella base di calcolo sulla quale applicare il moltiplicatore offerto in sede di gara.

Si specifica inoltre che il moltiplicatore offerto sarà immutabile per tutti i contratti che verranno stipulati nel periodo di efficacia dell'accordo quadro e sarà uguale per tutte le categorie ed i profili professionali ed economici che verranno richiesti dagli Enti Aggiudicatori ed è calcolato dall'offerente secondo calcoli di propria ed assoluta convenienza. È a carico dell'Agenzia, che ne terrà conto nella formulazione dell'offerta, ogni altra voce non espressamente posta a carico dell'Ente utilizzatore da una norma di legge o pattizia.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Stazione Appaltante sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'agenzia aggiudicataria.

Art. 11 Modalità dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, gli Uffici Speciali provvederanno al pagamento delle fatture, a mezzo ordinativo di pagamento, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato nonché del numero di ore effettivamente rese secondo i dati forniti dal servizio a cui il lavoratore è adibito.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Codice Identificativo di Gara (CIG)
- riferimento contrattuale con indicazione e nominativo del lavoratore;
- indicazione della sede di servizio del lavoratore (USRC/USRA);
- numero delle ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- importo su cui si è applicato il moltiplicatore in sede di offerta;
- eventuali voci dovute dalla Stazione appaltante e non inserite nella base di calcolo;
- base imponibile e corrispondente iva su di essa;
- totale fattura.

L'agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'agenzia aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'agenzia aggiudicataria si impegna a indicare il numero di uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati" da utilizzare, anche non in via esclusiva, per le commesse relative al servizio di cui alla presente procedura, nonché il nominativo ed il codice fiscale della/e persona/e autorizzata/e ad operare su di essi, facendo presente che il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'agenzia aggiudicataria, il codice identificativo di gara.

Art. 12 Adeguamento dei prezzi

Il moltiplicatore unico offerto dall'Aggiudicatario si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro, compresi eventuali rinnovo e/o proroga tecnica.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Possono verificarsi eventuali variazioni di prezzo, dovute all'approvazione di nuovi CCNL enti locali ovvero per l'approvazione di nuove norme di legge. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie come previsto dall'art. 60 comma 3, lett. b) del Codice.

Art. 13 Penali

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'agenzia aggiudicataria non ottemperi alle prestazioni nei termini previsti, gli Uffici Speciali, al fine di salvaguardare il livello minimo delle prestazioni, applicheranno una penale pari all'1% del valore dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro sottoscritti sino al verificarsi dell'inadempimento.

Al fine di procedere all'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali saranno oggetto di una contestazione scritta da parte degli Uffici Speciali, in riscontro alla quale l'agenzia aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 15 giorni dalla notifica. Le predette penali verranno inderogabilmente applicate se l'operatore non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio degli Uffici Speciali, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione assunta sarà notificata per iscritto all'agenzia.

In caso di inadempimento che, oltre a determinare l'applicazione della penale per la sua reiterazione dia luogo ad un grave inadempimento dell'accordo quadro, gli Uffici Speciali si riservano comunque la facoltà di procedere alla risoluzione dell'accordo in danno dell'operatore. Per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alle norme vigenti, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile.

Art. 14 Stipula dell'accordo quadro

L'accordo quadro sarà stipulato in forma di scrittura privata elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti all'accordo stesso sono a carico dell'aggiudicatario nulla escluso ed eccettuato. Resta inteso che, mentre l'aggiudicatario è vincolato sin dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell'offerta, l'accordo quadro sarà invece impegnativo per la Stazione Appaltante solo all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Art. 15 Risoluzione dell'accordo quadro e facoltà di recesso

In ragione della loro specifica natura temporanea l'USRA/USRC potranno recedere dal presente Accordo Quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato ivi comprese le modalità e/o quantificazioni annue dei loro approvvigionamenti finanziari.

L'USRA/USRC potranno recedere dal presente Accordo Quadro, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicatario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. In tutti i casi, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese e ferme altresì le norme cogenti in materia di tutela dei lavoratori in somministrazione, nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicatario.

Oltre le ipotesi particolari regolate nel presente Capitolato, la risoluzione dell'accordo quadro trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile (artt. 1453 e ss.) e del D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, e senza pretese di esaustività, la risoluzione contrattuale potrà essere disposta, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante previa contestazione dell'inadempimento a mezzo pec, nei seguenti casi:

- nel caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'agenzia aggiudicataria;
- nel caso di gravi violazioni dei singoli contratti stipulati, del presente Capitolato o comunque della vigente normativa in materia;
- nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti alla corresponsione della retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;
- nel caso in cui la Stazione Appaltante, a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'agenzia aggiudicataria non sia soddisfacente;
- nel caso di inosservanza del patto di integrità;
- in caso di mancata comunicazione di cessione dell'Impresa e/o fitto del ramo d'azienda;
- nel caso l'Aggiudicatario non avesse più la disponibilità di una sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila e non provveda al suo ripristino nel termine di 30gg;
- nel caso di venir meno dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione del contratto;
- nel caso di reiterata applicazione di penali (almeno 3 nell'arco di sei mesi consecutivi).

La Stazione Appaltante avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento dell'accordo quadro, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. In tal caso l'agenzia aggiudicataria nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data di recesso indicata nella comunicazione. Resterà salva, in ogni caso, per la Stazione Appaltante, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione dell'accordo quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'agenzia di somministrazione che segue in graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Art. 16 Subappalto

L'eventuale subappalto, nei limiti modi e tempi previsti nel Disciplinare di gara dovrà essere comunicato agli Uffici tempestivamente e comunque entro 7 gg dalla sua formalizzazione.

Art. 17 Libertà sindacali

Ai lavoratori somministrati sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. n. 300/70 ed alla contrattazione collettiva.

Art. 18 Riservatezza

L'agenzia aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio.

L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i dati, le informazioni e i documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari alle finalità di cui all'oggetto del contratto. L'Agenzia aggiudicataria sarà responsabile, anche ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, per l'esatta osservanza da parte delle proprie risorse (dipendenti, consulenti o collaboratori) degli obblighi di riservatezza e di segretezza previsti nel presente articolo; pertanto, l'aggiudicataria dovrà imporre l'obbligo di riservatezza ai predetti soggetti.

L'Agenzia aggiudicataria è tenuta ad utilizzare tutte le cautele ed i possibili accorgimenti di natura tecnica ed organizzativa, per assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Si impegna, inoltre, ad adottare idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE/2016/679 (GDPR) e nelle altre norme applicabili a livello nazionale.

Art. 19 Controversie e Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di L'Aquila.

Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si dovrà fare riferimento alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. È fatto salvo, altresì, il disposto dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato dall'art. 17, comma 26, Legge n. 102 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, Legge n. 125 del 2013, secondo cui la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferme restando ogni responsabilità e sanzione.

Parimenti, si rinvia agli atti di gara per le specifiche cause di recesso e risoluzione del contratto, fatte salve le ulteriori cause normativamente previste.